

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL
FENOMENO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Approvato dall'amministratore unico con determina in data 18/03/2022

Indice

1. QUADRO NORMATIVO	2
2. SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4. DEFINIZIONI	4
5. LIVELLI DI RESPONSABILITA'	6
6. INDICATORI DI ANOMALIA.....	7
7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.....	8
7.1.LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI	8
7.2. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	8
8. ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE.....	10
9. LA SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIF.....	11
10. RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	12
11. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE.....	12
12. PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI.....	13

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti, nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell'attività di formazione specifica del personale.

Di seguito la normativa nazionale in materia di antiriciclaggio che trova il proprio principale riferimento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e integrato dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore.

Di seguito si riepiloga il quadro normativo in ordine cronologico:

- D.Lgs n. 109/2007 e s.m.i. *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.*
- D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.*
- L. n. 190/2012 e s.m.i. *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.*
- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”* (convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014);
- Provvedimento della Banca d'Italia . UIF, 4 maggio 2011, *“Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;*
- D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015, *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;*
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *“Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;*
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, *“Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”;*
- Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017 con oggetto *“Comunicazioni per la prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale”;*

- Provvedimento UIF 23/04/18 con oggetto *“Comunicazioni di dati concernenti informazioni e le operazioni sospette”*.

2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento è stato adottato da Energie per la Città S.r.l. (in seguito “Società”) con l’obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l’individuazione di eventuali operazioni economico finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento ha inoltre l’obiettivo di fornire le indicazioni e le linee guida per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette all’interno della Società ed alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF).

Il Regolamento definisce altresì le indicazioni e le linee guida per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito dell’attività svolta dalla Società, tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90, gli uffici della pubblica amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Al fine di individuare l’ambito di applicazione della citata disciplina occorre fare riferimento alla definizione di “pubblica amministrazione” di cui all’art. 1, lett. hh), D.Lgs. n. 231/2007: *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”*.

Nel dettaglio, il D.Lgs. n. 231/2007 all’art. 10 sancisce l’applicazione di specifici obblighi in ambito antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni come sopra definite, affidando loro lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici privati.

In particolare le Pubbliche Amministrazioni, come definite all'art. 1, lett. hh) D.Lgs. 231/2007, sono tenute a:

- adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative ed operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale e indicare le misure necessarie a mitigarlo;
- comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee a formare il personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e in particolare ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007, in data 23 aprile 2018, la UIF ha emanato apposite istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di individuare i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rivelazione delle operazioni sospette.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Riciclaggio: l'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 definisce "riciclaggio" le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

· la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La definizione è stata, poi, ampliata con l'introduzione della fattispecie di reato di "autoriciclaggio" di cui all'art. 648 ter, come previsto dalla L. 186/2014, nonché mediante la reintroduzione del falso in bilancio; può arrivare, pertanto, a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

Finanziamento al terrorismo: (art.2 c. 6 del D.Lgs 231/2007, come sostituito dal D.Lgs 90/2017) qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Gestore della segnalazione delle operazioni sospette (Gestore): soggetto individuato all'interno della Società con provvedimento formalizzato e incaricato dall'Organo amministrativo della Società di:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette provenienti dalle funzioni aziendali o di cui sia venuto altrimenti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dell'identità dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- informare dell'esito della propria valutazione, il soggetto che ha dato origine alla segnalazione laddove provenga dalle funzioni aziendali, assicurando la tutela della riservatezza.

Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operazione: attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto

patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

Operazione sospetta: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007.

ART. 5 - LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Al fine di consentire la corretta applicazione della normativa in oggetto, l'Organo amministrativo della società nomina il "**Gestore**" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, con conseguente assegnazione di idonei e adeguati poteri per lo svolgimento dell'incarico assicurandogli autonomia e indipendenza nell'espletamento dello stesso.

L'Organo amministrativo inoltre approva ed aggiorna il Regolamento per il governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, oggetto del presente documento, contenente anche indicazioni relative alla procedura per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF.

Il Sindaco è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore le operazioni anomale di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il **Gestore**, in qualità di Referente delle segnalazioni è responsabile di:

- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette rilevate nello svolgimento della attività della Società o provenienti dai vari Responsabili di funzione o di cui sia venuto altrimenti a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmettere alla UIF, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dell'identità dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- informare dell'esito della propria valutazione la funzione aziendale che ha dato origine alla segnalazione, assicurando la tutela della riservatezza;

- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- proporre alla Società l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia del sistema dei controlli antiriciclaggio.

ART. 6 - INDICATORI DI ANOMALIA

La normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare gli indicatori di anomalia, così come previsto dal D.M. 25/2015 e richiamati dalla nota UIF del 23/04/18.

Resta salva, tuttavia, la facoltà per il Gestore e per gli organi della Società di individuarne di ulteriori, in raccordo con le misure anticorruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e limitatamente alle rispettive competenze.

La UIF individua specifici indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e con lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime che per maggiore chiarezza e accessibilità vengono riportati **nell'Allegato A** al presente Regolamento.

Gli indicatori di anomalia riguardano l'attività istituzionale in concreto svolta dalla Società e sono connessi:

- all'identità o comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- alle modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
- con i settori di attività.

Tuttavia anche in assenza di tali indicatori è sempre necessario porre la massima attenzione con riferimento a ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che sono egualmente sintomatici di profili di sospetto.

D'altro canto, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF; è in ogni caso necessario svolgere una specifica analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Gli indicatori di anomalia sono analizzati in relazione a:

- circostanze oggettive, quali ad esempio la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione, l'elevata complessità dell'attività;
- circostanze soggettive, quali ad esempio l'assenza di giustificazione economica, l'inusualità o illogicità dell'operazione ovvero l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o dell'attività / profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Le comunicazioni alla UIF devono essere effettuate anche in caso di sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo. In tal senso, con riguardo anzitutto al riscontro del nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle *Sanctions list* sensibili ai fini antiterrorismo.

Ai fini della comunicazione, non è in ogni caso sufficiente la mera omonimia del nominativo.

ART. 7 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

7.1. LINEE GUIDA E PRINCIPI GENERALI

Energie per la Città S.r.L. si conforma alla procedura di seguito prevista al fine di assicurare un'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che risulti coerente con l'articolazione societaria, la complessità e la dimensione aziendale, l'attività svolta e le caratteristiche della clientela.

A tal fine la Società, mediante la procedura di segnalazione di cui al punto 7.2 e 9 del presente Regolamento, comunica tempestivamente alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni in relazione alle quali abbia il sospetto o motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano dal compimento di un'attività criminosa.

Il sospetto può essere desunto da qualsiasi figura aziendale, alla luce di una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta (ad esempio, caratteristiche, entità e natura delle operazioni, loro collegamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto).

Il sospetto è desunto a prescindere dall'importo e dalla rilevanza dell'operazione.

La segnalazione non è subordinata alla creazione di un quadro indiziario di riciclaggio da parte del segnalante.

La segnalazione è subordinata soltanto a un giudizio puramente tecnico di valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano le operazioni.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Società fa riferimento agli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF.

Le comunicazioni sono inoltrate al Gestore e successivamente alla UIF secondo le modalità di seguito descritte.

È fatto divieto a tutto il personale, ove in possesso dell'informazione, di dare comunicazione al/ai soggetto/i segnalato/i alla UIF o a terzi dell'avvenuta segnalazione o di notizie ad essa relative, fatti salvi gli adempimenti operativi previsti dal presente Regolamento.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

La Società adotta tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte nel processo di segnalazione di una operazione sospetta.

Il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali è stato avviato il procedimento.

7.2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Per la gestione del processo di segnalazione di operazioni sospette la Società adotta la seguente procedura.

L'addetto o il Responsabile di funzione inoltra una comunicazione al Gestore, quando conosce, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tutto il personale dipendente è comunque tenuto a segnalare eventuali situazioni di anomalia o comportamenti atipici di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, con conseguente onere del Responsabile di procedere all'inoltro della segnalazione ricevuta al Gestore.

L'onere di segnalazione scaturisce da una valutazione degli elementi a sua disposizione ed è collegato all'esistenza di un mero sospetto; ne deriva, quindi, che la valutazione prescinde dal merito, per cui non risulta necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati a titolo esemplificativo all'Allegato A.

La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Responsabile di funzione è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Responsabili di funzione i seguenti aspetti:

- l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- l'esito di controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
- la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il singolo addetto o il Responsabile, provvede alla segnalazione al Gestore mediante la predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti

coinvolti nonché, soprattutto, il processo logico - valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte e produce, ove presente, l'eventuale documentazione di supporto.

Il materiale così come descritto deve essere inviato al Gestore all'indirizzo di posta elettronica: giovanni.battistini@energieperlacitta.it con conseguente avvio della procedura di segnalazione.

Il Gestore, una volta ricevuta la segnalazione, conduce controlli volti a valutare la fondatezza degli elementi di sospetto, ai fini del successivo inoltro o meno della comunicazione nei confronti della UIF, in conformità a quanto di seguito indicato nell'art. 9.

Sul punto, si precisa che una copia della suddetta documentazione rimane, sempre in adempimento agli obblighi di riservatezza, agli atti del Responsabile di funzione, ove direttamente coinvolto, a preconstituire prova documentale.

Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Responsabile di funzione, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, sugli stessi grava l'onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore.

A titolo esemplificativo, la presenza di situazioni di sospetto può essere rilevata in relazione a fattispecie operative che riguardano i processi di gara, la mancata riconciliazione degli incassi ricevuti dagli operatori economici, la ricezione di incassi superiori a quelli effettivamente dovuti.

In tali casi i dipendenti dovranno segnalare la presenza di tali situazioni al Responsabile di funzione in modo che proceda allo svolgimento delle attività di verifica e di eventuale segnalazione descritte nella presente procedura.

Ove, infine, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione stessa.

Si conclude, alla luce di quanto esposto sinora, evidenziando come la segnalazione di operazione sospetta sia atto distinto dalla denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti e, come tale, vada effettuata a prescindere ed indipendentemente dalla stessa.

ART. 8 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Il personale incaricato della Società, quando si trovi a dover contrattare/stipulare, a vario titolo, un accordo per la Società, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

In merito alla veridicità, in particolare, oggetto di puntuale verifica è la presenza di alterazioni o falsificazioni dei documenti identificativi presentati dalla controparte.

Qualora se ne abbia sospetto, infatti, è fatta salva la possibilità di interpellare l'Autorità che li ha rilasciati, nonché la Questura per gli opportuni accertamenti su furto o smarrimento.

Nel caso in cui, poi, la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta dalla Società, il personale incaricato deve darne immediata comunicazione al Responsabile e, in tali casi, la Società può astenersi dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può prendere in considerazione l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Ove, invece, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile deve, infine, conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

ART. 9 - LA SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Ricevuta la comunicazione interna da parte del Responsabile/dipendente/collaboratore della Società, il Gestore, nella sua qualità di "delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF", valuta se procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF.

In particolare, a seguito di valutazione che tiene conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio telematico della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo del portale INFOSTAT - UIF, previa adesione al sistema di segnalazione online e senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

In conformità a quanto disposto nelle “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni*” emanate dall’UIF in data 23 aprile 2018, la segnalazione si articola in:

- a) **dati identificativi** della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Società;
- b) **elementi informativi, in forma strutturata**, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) **elementi descrittivi, in forma libera**, sull’operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

La comunicazione indica, inoltre, se nell’operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e altresì il riferimento (numero identificativo o di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo di collegamento.

Nel dettaglio gli **elementi informativi in forma strutturata** di cui al precedente punto b) riguardano:

- le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l’attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
- il riferimento ad almeno un’operazione e al soggetto cui questa è riferita.
- la comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro
- funzionalmente o economicamente collegate.

E’ consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell’operatività descritta o del sospetto manifestato.

Gli **elementi descrittivi in forma libera** di cui al precedente punto c) si riferiscono:

- a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui al punto b).
- al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto la Società a sospettare l’operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalla Società nella valutazione delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, espote in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall’origine all’impiego degli stessi.

Nella segnalazione occorre inoltre indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all’operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell’arco temporale esaminato.

Tanto la segnalazione, quanto il diniego della stessa, corredate della relativa documentazione, vengono custodite in apposito fascicolo, unitamente all'archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Gestore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Responsabile o dipendente/collaboratore interessato, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

In caso di trasmissione alla UIF della segnalazione sospetta, l'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, provvede all'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute.

La UIF può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, le operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'Autorità giudiziaria dandone immediata notizia. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

ART. 10 - RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, tanto all'interno della Società, quanto al suo esterno.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

ART. 11 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L'inosservanza della normativa in materia di antiriciclaggio costituisce illecito disciplinare. Gli atti posti in essere in violazione di quanto sopra sono puniti con le sanzioni penali e amministrative di cui al titolo V capo I e II del D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs n. 90/2017.

ART. 12 - PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI

La Società esegue in maniera periodica verifiche e controlli al fine di valutare l'efficacia dei presidi adottati e di individuare eventuali interventi di adeguamento o al fine di apportare soluzioni ad eventuali anomalie e/o criticità emerse.

Sono inoltre previsti flussi informativi tra il Gestore, gli Organi aziendali e le funzioni di controllo interessate (Organismo di Vigilanza, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ecc.).

La Società, inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 provvede a predisporre idonea formazione al personale della Società sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, al fine di diffondere una cultura del rischio di riciclaggio e di sensibilizzazione dei dipendenti sulle problematiche connesse a tale rischio e di garantire la preparazione in merito agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati:

A) elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (ex Decreto 25 settembre 2015, come richiamati con nota UIF del 23/04/18).